**All. 4**

**AMBITO TERRITORIALE**

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI

    

 **Altamura Gravina in Puglia Poggiorsini Santeramo in Colle**

 **Convenzione per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale**

### N. ……….... del .................

TRA

*Soggetto Promotore….......................* con sede legale in..............CAP.........Comune Prov

di.................... Codice Fiscale........................Partita Iva........................ rappresentato/a dal Dott. Antonio M. Guido, nato a …..............., Prov. di …..........., il …………………………….., in qualità di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

E

*Soggetto Ospitante* **…................................................................** con sede con sede operativa ad

….................... in Via …......................., n. …., CAP …........ Prov. Di …...... Codice fiscale Partita

Iva …......................... rappresentato/a dal Sig./Sig.ra …............................, nato/a a

…...................... Prov di …..............., il …................,rappresentante legale e/o delegato in qualità di:

 SOGGETTO PUBBLICO  SOGGETTO PRIVATO

PREMESSO CHE:

il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione;

il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi e di inclusione del tirocinio stesso;

i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante;

i tirocini oggetto della presente convenzione possono essere rivolti esclusivamente a soggetti che risultano beneficiari della Misura denominata “Reddito di Dignità” così come definita ai sensi della L.R. 3 del 14/03/2016 e della Misura Nazionale, Reddito di Cittadinanza (RdC), così come definita ai sensi del Decreto legge 28 marzo 2019 n. 26;

i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;

i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i tirocinanti ammessi alla misura Nazionale – Reddito di Cittadinanza e Regionale – Red 3.0.
2. Alla presente Convenzione è allegato lo schema di Progetto formativo individuale di tirocinio (d’ora innanzi “progetto formativo”), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che verrà utilizzato dalle parti sottoscrittrici, in uno con il singolo tirocinante, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

#### Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo:

* + favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante;
	+ rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati dell’apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;
	+ trasmette, prima dell’avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
	+ promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
	+ provvede, in accordo con i Centri per l’impiego competenti per territorio, alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.. Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto formativo;
	+ contribuisce al monitoraggio regionale dell’andamento dei tirocini e a tal fine redige e trasmette, a cadenza annuale all’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Puglia, un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, i risultati in termini formativi ed occupazionali e pubblica lo stesso sul proprio sito internet, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
	+ a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020, qualora previste e assegnate e fino alla loro capienza, rimborsa, anche parzialmente, in favore dei soggetti ospitanti le spese relative agli oneri assicurativi di cui al successivo art. 4, comma 1 e per la sicurezza connessi all’attivazione del tirocinio;

#### Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

* è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto formativo che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio nell’ambito del più complessivo processo di attivazione;
* adempie agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio;
* provvede ad inserire il progetto formativo individuale all’interno del sistema SINTESI e/o altro sistema informativo adottato dalla Regione Puglia;
* individua uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel progetto di tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti, ed in ogni caso per ciascuna sede operativa;
* assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
* collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all’acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
* concorda preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
* comunica quanto prima e per iscritto al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti prescritti dall’art. 15 comma 5 del Regolamento regionale n. 8/2016;
* attiva la procedura prevista per l’avvio dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, ove necessario;
* cura la gestione ordinata del registro delle presenze dei tirocinanti.

#### Art. 4 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:
	* presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
	* presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ha l’obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

#### Art. 5 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo della durata della misura (max 18 mesi).
2. Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i tirocini ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
* mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
* perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata;

#### Art. 6 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

1. nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all’art. 5, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
2. nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione, in capo al soggetto responsabile dell’inadempimento, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all’accertamento dell'inadempimento.

#### Art. 7 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### Il soggetto promotore Il soggetto ospitante

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale Sociale di Altamura (Avv. Berardino GALEOTA)

………………………………………………… ………………………………………………

**(Luogo).............................., (data)....................................**